



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente:

TRA

[REDACTED] nata a Roma il 08/06/1996, in proprio e quale genitrice legale rappresentante delle minori [REDACTED] nata a Roma il [REDACTED] e [REDACTED] nata Roma il [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. GIULIA PERIN;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente contumace -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] esponeva che era nata in Italia nel 1996 -da madre nata in Italia nel 1982 da genitori provenienti dalla Bosnia Erzegovina, ma priva di cittadinanza, e da padre nato in Italia nel 1976 da genitori provenienti dal Montenegro, ma privo di cittadinanza, tanto che aveva proposto ricorso per il riconoscimento dello status di apolide; era sempre vissuta in Italia e aveva avuto due figlie, nate nel 2016 e nel 2018, con il compagno dichiarato apolide con sentenza di questo Tribunale del 2016; che le figlie nate in Italia da genitori apolidi avevano diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Chiedeva, pertanto, venisse dichiarato il suo status di apolide e in nome e per conto delle figlie minori che queste ultime venissero dichiarate cittadine italiane.

Il Ministero dell'Interno si è costituito solo nel procedimento cautelare volto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, ma è rimasto contumace nel giudizio di merito.

L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra).

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione

giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art. I della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. I della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita "diabolica"): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.

Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare "con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati", altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza.

In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela.

In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto.

Parte ricorrente ha fornito prova di essere nata in Italia dove ha sempre vissuto, nonché che la madre non è attualmente cittadina bosniaca e che lei non potrebbe comunque acquisire né la cittadinanza bosniaca né quella montenegrina.

La vigente legislazione della Bosnia Erzegovina stabilisce che la cittadinanza può essere acquistata anche per origine dal bambino nato all'estero se i genitori sono cittadini della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino nonostante il luogo della nascita (cfr. l'art.6 l. 4/1997). Tuttavia tale acquisizione della cittadinanza per discendenza è applicabile ai soli minori nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (cfr. l'art.6 l. 4/1997).

La madre dell'attrice è nata in Italia nel 1982, prima della costituzione dello stato indipendente e prima dell'entrata in vigore della Costituzione e non risulta cittadina bosniaca (v. certificazione in atti).

Il padre della ricorrente è nato in Italia nel 1976 da genitori provenienti dal Montenegro, ma non è riuscito a registrarsi nel registro dei cittadini del Montenegro, tanto che ha introdotto un procedimento per il riconoscimento dello

status di apolidia. In ogni caso anche se fosse cittadino del Montenegro non avrebbe comunque potuto trasmettere la cittadinanza alla odierna ricorrente avendo superato il limite di età per la registrazione come cittadina (art 5 legge del Montenegro sulla cittadinanza). Lo stesso nell'ipotesi in cui la madre fosse riconosciuta cittadina bosniaca (art 6 della legge sulla cittadinanza della Bosnia).

Nel contesto descritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della convenzione di N.Y. del 1954, in quanto la ricorrente:

- non è cittadina italiana ed è priva dei requisiti per acquistare la cittadinanza;
- non risulta essere cittadina di altro paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.

Pure la domanda proposta in nome e per conto delle figlie minori della ricorrente deve essere accolta.

Infatti, al momento della nascita entrambi i genitori delle minori erano apolidi (art 1 comma 1 lett. b) L. n. 91/92), l'apolidia del padre è stata dichiarata con la sentenza depositata in atti, deliberata pochi giorni dopo la nascita della prima figlia, l'apolidia della madre è stata accertata in questa sede.

Deve sottolinearsi che ciò che rileva è l'apolidia di fatto al momento della nascita dei figli in quanto il provvedimento che riconosce lo status di apolidia ha natura dichiarativa, di accertamento di una situazione di fatto esistente, e non costitutiva.

Tale conclusione risponde anche alla ratio della norma volta a dare attuazione alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, ratificata con la L. n. 162/2015, che obbliga gli stati a ridurre le situazioni che possono dare luogo ad apolidia alla nascita, sicchè è stato previsto l'acquisto della cittadinanza iure soli per evitare l'apolidia del nato, sul presupposto che il legame rappresentato dalla nascita in Italia, valga ad inserire la persona nella comunità del Paese (v. linee guida del Ministero dell'Interno in materia di cittadinanza depositate in atti)

Tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il tribunale,

- dichiara che [redacted] nata a Roma il [redacted] deve considerarsi apolide;
- dichiara che [redacted] nata a Roma il [redacted], e [redacted] [redacted], nata Roma il [redacted] sono cittadine italiane dalla nascita;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16/02/2021

La giudice
d.ssa Silvia Albano